

## CONVENZIONE RINNOVO CENTRO INTERUNIVERSITARIO SUL DIRITTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ECONOMICHE

- tra l'Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Rettore Prof. Paolo Comanducci debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24.02.2016;
- tra l'Università Commerciale "Luigi Bocconi", rappresentata dal Rettore Prof. Gianmario Verona debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Comitato Esecutivo in data 19/12/2016;
- tra l'Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore Prof. Gianluca Vago debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 17.05.2016;
- tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, rappresentata dal Rettore Prof. Cesare Emanuel debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico in data 16/12/2016;
- tra l'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore Prof. Gianmaria Ajani debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2016;
- tra l'Università della Valle D'Aosta, rappresentata dal Rettore Prof. Fabrizio Cassella debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche n. 107 del 22/12/2016.

Si conviene e si stipula quanto segue.

Tra le menzionate Università, in quanto effettivamente aderiscano, rappresentate dai Rettori che intervengono nella presente convenzione, è rinnovata la costituzione del Centro Interuniversitario sul Diritto delle Organizzazioni Internazionali Economiche (di seguito denominato "Centro"), istituito nel 2003 e rinnovato nel 2010, con le modifiche al testo originario evidenziate in carattere corsivo.

### ART. 1 – SCOPO DEL CENTRO

Il Centro ha come scopo:

- La promozione, progettazione e realizzazione di ricerche disciplinari e interdisciplinari sul diritto istituzionale delle Organizzazioni Internazionali Economiche (di seguito, OIE);
- La promozione, progettazione e realizzazione di ricerche disciplinari e interdisciplinari sui profili di diritto istituzionale e derivato delle OIE particolarmente significativi e rilevanti per il Paesi in via di sviluppo;
- La promozione di ricerche e scambi culturali con Università, Centro di ricerca e altri Enti;
- La promozione di scambi di professori e ricercatori nell'ambito di programmi di cooperazione nazionale e internazionale.

Il Centro può:

- Svolgere programmi di ricerca in collaborazione con centri e/o dipartimenti e/o istituti di altre Università italiane o straniere, con il C.N.R. e altri enti pubblici o privati di ricerca. Tali programmi sono disciplinati dai contratti e dalle convenzioni di volta in volta pertinenti e sottoposti al controllo degli organi a ciò preposti;
- Svolgere, nei settori di propria competenza, attività di consulenza a favore di enti pubblici e privati, *italiani e stranieri*. Tali attività sono disciplinate dai contratti e dalle convenzioni di volta in volta pertinenti e sottoposti al controllo degli organi a ciò preposti.

Il Centro raccoglie risorse prevalentemente all'esterno dell'Università e intende collegare il mondo della ricerca con quello del lavoro, elevando la qualità operativa della ricerca oltre a quella teorica, coinvolgendo laureandi, dottorandi, tecnici e giovani ricercatori.

### ART. 2 – MEMBRI DEL CENTRO

Fanno parte del Centro i seguenti Dipartimenti/Istituti:

- Università degli Studi di Genova, *Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Scienze politiche*;
- Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Dipartimento di Studi giuridici Angelo Sraffa;
- Università degli Studi di Milano, *Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici*;
- Università degli Studi del Piemonte orientale, *Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali*;
- Università degli Studi di Torino, *Dipartimento di Giurisprudenza*;
- Università della Valle D’Aosta, *Dipartimento di Scienze economiche e politiche*.

Aderiscono al Centro i membri delle istituzioni convenzionate che ne facciano domanda, nonché (previa approvazione del Consiglio) studiosi, cultori o membri di altre istituzioni.

#### ART. 3 – SEDE E GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DEL CENTRO

Ai fini organizzativi e amministrativi, il Centro ha sede presso la struttura di afferenza del Direttore in carica. Ai fini della realizzazione dei suoi programmi di ricerca, il Centro si avvale, con il consenso dei Dipartimenti, del personale, dei locali, delle strutture dei Dipartimenti aderenti.

Il Centro può disporre inoltre di proprie attrezzature e di altri beni mobili, iscritti nell’apposito inventario del Dipartimento sede amministrativa. In caso di scioglimento, il Consiglio Scientifico propone la destinazione delle attrezzature ai Dipartimenti afferenti.

#### ART. 4 – FINANZIAMENTO DEL CENTRO

Il Centro opererà con eventuali finanziamenti derivanti

- dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerche, e da altri Ministeri;
- dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- da altri soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali.

Gli eventuali finanziamenti assegnati in maniera indivisa a singole strutture aderenti al Centro saranno amministrati dal Dipartimento a cui fa capo la gestione amministrativo contabile. I finanziamenti eventualmente assegnati in forza divisa a singole strutture aderenti al Centro e con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, saranno gestiti dalle singole strutture assegnatarie con il rispetto della destinazione prevista.

#### ART. 5 – ADESIONE DI ALTRE UNIVERSITÀ E STRUTTURE

L’adesione di altre Università viene proposta dal Consiglio Scientifico a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è ratificata dai Rettori delle Università convenzionate, ove a ciò autorizzati dal rispettivo Senato Accademico.

L’adesione viene formalizzata mediante apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.

L’adesione di altri Dipartimenti o strutture assimilabili avviene su delibera del Consiglio di Dipartimento interessato, previa accettazione del Consiglio Scientifico a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

L’adesione di altri Atenei o Dipartimenti non comporta modifiche allo Statuto.

#### ART. 6 – ORGANI DEL CENTRO

Sono organi del Centro:

- il Presidente;
- il Consiglio Scientifico;
- il Direttore;
- il Vicedirettore.

#### ART. 7 – PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto nell’ambito del Consiglio Scientifico a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Rappresenta il Centro e ne sovrintende l’attività.

Si fa assistere da un comitato di garanti composto da tre membri di sua nomina. Emette raccomandazioni e valutazioni dell’attività scientifica conferendo con il Direttore e il Vicedirettore. Dura in carica cinque anni ed è rinnovabile per un mandato.

#### ART. 8 – CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico è l'organo sovrano del Centro ed è formato da *cinque* rappresentanti per ogni Dipartimento o altra struttura aderente. Il mandato dei rappresentanti dura tre anni ed è rinnovato, una sola volta, di altri tre anni salvo diversa indicazione della struttura rappresentata. Alle sedute del Consiglio possono partecipare, su invito del Consiglio stesso, studiosi aderenti al Centro, senza diritto di voto.

Il Consiglio scientifico:

- Indica le linee generali di politica culturale del Centro;
- Approva l'adesione di nuove Università e strutture;
- Approva la relazione annuale scientifica e amministrativa del Direttore del Centro;
- Ratifica le richieste di finanziamento;
- Approva il piano di utilizzo dei fondi a disposizione del Centro, predisposto dal Direttore;
- Nomina il Presidente del Centro;
- Nomina il Direttore del Centro;
- Approva la stipula di contratti e convenzioni e l'accettazione di contributi e donazioni;
- Delibera su quanto non è espressamente previsto nella presente convenzione.

Il Consiglio scientifico è presieduto dal Presidente del Centro o, in sua assenza, dal Direttore, ed è convocato dal Presidente almeno *una volta* all'anno.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Direttore.

Al Consiglio partecipa, con funzioni di Segretario, il Segretario amministrativo del Dipartimento che cura la gestione amministrativo-contabile del Centro o altro membro della Segreteria amministrativa dallo stesso delegato.

Gli atti del Consiglio sono pubblici.

#### ART. 9 – DIRETTORE DEL CENTRO

Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico, nomina il Vicedirettore tra i suoi componenti del Consiglio stesso. Il Direttore del Centro dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di una volta consecutivamente.

Il Direttore:

- Coordina e sovrintende le attività del Centro;
- Cura la realizzazione dei programmi di ricerca;
- Predisponde la relazione annuale scientifica ed amministrativa sull'operato del Centro;
- Predisponde il piano di utilizzo dei fondi a disposizione del Centro;
- Trasferisce al Direttore del Dipartimento sede amministrativa tutti gli atti relativi alla stipula di contratti e convenzioni, nonché relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre per il funzionamento del Centro in conformità ai criteri di utilizzo stabiliti dal Consiglio;
- Svolge tutte le attività attribuitegli dalla normativa vigente.

#### ART. 10 – VICEDIRETTORE DEL CENTRO

Il Vicedirettore collabora con il Direttore nell'espletamento dei suoi scopi e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

#### ART. 11 – DURATA E RECESSO

La presente convenzione entra in vigore dalla stipula e ha validità di 6 anni, rinnovabile previo accordo scritto tra tutte le parti approvato dai competenti organi.

È ammesso il recesso di ciascuna Università da inviare almeno sei mesi prima dalla fine dell'esercizio finanziario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore del Centro.

#### ART. 12 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Modifiche della presente convenzione possono essere apportate tra le Università convenzionate, su proposta del Direttore o di 1/3 del Consiglio Scientifico, per delibera approvata dai 2/3 dei componenti il Consiglio Scientifico.

ART. 13 La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari ad euro 96,00 verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Milano (autorizzazione dell'Intendenza di Finanza prot. 3/4390/91 del 14 maggio 1991) che provvederà al pagamento, ne fornirà attestazione agli altri Atenei e deterrà l'originale.